

**RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA  
(art. 26 Legge 689/81)**

Al Corpo Intercomunale di Polizia Locale  
Comuni di Paese, Istrana e Morgano

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE DI PAESE  
VIA OLIMPIA 14  
31038 PAESE (TV) TEL 0422457775  
FAX 0422457777  
EMAIL [polizialocale@comune.paese.tv.it](mailto:polizialocale@comune.paese.tv.it)  
PEC [polizialocale.comune.paese.tv@pecveneto.it](mailto:polizialocale.comune.paese.tv@pecveneto.it)

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il .....  
residente a ..... via/piazza ..... tel. ....  
indirizzo di posta elettronica ..... C.F. ....  
in qualità di soggetto obbligato al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € ..... di  
cui al verbale n ..... (prot. n. ....) del ..... , a causa della situazione di  
obiettiva difficoltà economica in cui il sottoscritto dichiara di versare, ai sensi dell'art. 26 della L. 689/1981  
(legge di depenalizzazione)

**CHIEDE**

la rateazione della sanzione amministrativa pecuniaria accertata con verbale sopra richiamato (che si  
allega in copia) in n. \_\_\_\_\_ rate;

**DICHIARA**

*consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai  
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria  
responsabilità:*

di essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  
risultante dall'ultima dichiarazione, pari a \_\_\_\_\_;

di convivere con i seguenti soggetti (coniuge o altri familiari), titolari di reddito imponibile ai fini  
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, come di seguito  
riportato:

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	RAPPORTO DI PARENTELA	REDDITO IMPONIBILE IRPEF RISULTANTE DALL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

**ATTENZIONE:** Nel caso in cui non si conviva con coniuge o altri familiari, sbarrare la tabella.

Chiede inoltre che la determinazione di rateizzazione, con i nuovi bollettini di pagamento, siano recapitati  
presso:

la propria abitazione,  sede legale al seguente indirizzo .....,   
ritirati presso il Comando di Polizia Locale.

altre dichiarazioni \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati  
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del  
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**Allega: fotocopia carta d'identità e fotocopia verbale/ordinanza**

**Luogo e Data** \_\_\_\_\_ **Firma** \_\_\_\_\_

## AVVERTENZE

Vedasi art. 202 bis Codice della Strada

Art. 202-bis. - (Rateazione delle sanzioni pecuniarie). (1) - 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti.

Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.